

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
(Provincia di Cosenza)



Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 21 Data 28.07.2014	Oggetto: Convenzione per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
--------------------------	---

L'anno **duemilaquattoridici**, il giorno **ventotto** del mese di luglio, alle ore **19.50**, presso il Municipio, nella sala consiliare, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale di Fiumefreddo Bruzio, in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in prima convocazione. All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Consigliere comunale	Presente	Assente
1	GAUDIO CALDERAZZO Vincenzo	X	
2	ALOISE Concettina Francesca	X	
3	CAPUTO Francesco	X	
4	CAVALIERE Teresina	X	
5	PORCO Antonio	X	
6	IORIO Antonio	X	
7	CALABRIA Cherubina	X	
8	ALOISE Antonio	X	
9	ORRICO Francesco	X	
10	SANSONE Carmine	X	
11	PORTO Pierpaolo	X	
12	GILIBERTI Alessandra	X	
13	ARAGONA Carmelo	X	
	TOTALE:	13	0

Presiede il Sindaco Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sindaco in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

PREMESSO che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, e recentemente dall' art. 1, comma 530 della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi individuate nelle seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

CHE il medesimo articolo, originariamente, aveva stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti dovevano gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopraindicate entro i termini di seguito specificati:

- entro il 1° gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni;
- entro il 1° gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni;

CHE l'art. 1, comma 530 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la lett. b) dell'art. 14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L. n. 122/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, **il 30 giugno 2014**, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e **il 31 dicembre 2014**, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

VISTO il capo V° del TUEL 267/2000 (Forme associative) ed in particolare l'art. 30 che tratta della forma delle "Convenzioni", il quale prevede che:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare - tipo.

4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.";

VISTO altresì l'art. 33 del D.lgt. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CONSIDERATO che:

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/1997 è sempre più diffuso un processo di aggregazione tra gli Enti Locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;

- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;

- anche la normativa regionale va (o dovrà andare) sempre più verso la direzione della valorizzazione dell'esercizio associato di funzioni con una politica incentivante a favore degli Enti che traducono nella realtà l'associazione di funzioni e servizi;

- le forme associative tra Enti limitrofi e con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso;

RILEVATO, al riguardo, che un processo di aggregazione tra Enti è finalizzato a favorire l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

CONSIDERATO ancora che fra i legali rappresentanti dei **Comuni di Fiumefreddo Bruzio – Falconara Albanese e San Lucido** si è tenuto un incontro ed è stata raggiunta l'intesa per lo svolgimento in forma associata di altre tre funzioni in aggiunta alle precedenti già associate con atto di CC. n°24 del 28/12/2012, precisamente :

- funzione contraddistinta dalla lettera h) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012 e succ. modif.: **edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;**
- funzione contraddistinta dalla lettera i) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012 e succ. modif.: **polizia municipale e polizia amministrativa locale;**
- funzione contraddistinta dalla lettera l-bis) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012 e succ. modif.: **i servizi in materia statistica;**

CHE la forma delle "Convenzione", per la sua flessibilità, adattabilità e praticità, allo stato attuale, appare quella più rispondente al raggiungimento dei fini che la normativa si prefigge di conseguire;

CHE ai fini di cui sopra, si è provveduto a predisporre i seguenti schemi di convenzione disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i Comuni di Fiumefreddo Bruzio – Falconara Albanese e San Lucido da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni che hanno condiviso il percorso comune:

-;"
che si compone di n. articoli;

-
che si compone di n.articoli;
-
che si compone di n.articoli;
-

CHE la decorrenza della gestione comune è fissata dal 1° luglio 2014 previa stipula di convenzione della durata triennale minima, salvo proroga;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO infine che i Comuni aderenti si propongono in via prioritaria l'obiettivo della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla legge, di “[...] *coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni*”, oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal Responsabile del servizio;

Uditi i seguenti interventi :

- Illustra la proposta il Sindaco ;
- Il Consigliere Pierpaolo Porto evidenzia l'importanza della gestione associata . Allo stato, la soluzione organizzativa costituisce efficace strumento per il contenimento della spesa .
- il Consigliere Carmelo Aragona rileva la necessità di procedere celermente a favore di una gestione associata nell'ottica del risparmio e dell'efficienza.
- Il Sindaco ribadisce la disponibilità a ricercare soluzioni concertate con i gruppi di minoranza .

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti **espressin** nelle forme di legge
delibera

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;
- 2) Di svolgere con i Comuni Fiumefreddo Bruzio – Falcaonara Albanese e San Lucido, in forma associata a mezzo della forma della “*Convenzione*” di cui all'art. 30 del TUEL 267/2000, le seguenti tre funzioni:
 - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle province e organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
 - Servizi in materia statistica (196)
- 3) Di delegare la scelta di ente capofila per ognuna delle tre funzioni associate a ciascuna delle Consulte dei sindaci per come disciplinate dalle convenzioni relative, secondo oggettivi criteri di ottimizzazione, razionalizzazione, parità di trattamento e non discriminazione tra Enti sottoscrittori;
Di approvare gli allegati schemi di convenzione disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i Comuni associati;
- 4) Di prendere atto che la gestione delle predette tre funzioni in forma associata diverrà operante se e in quanto i Consigli Comunali di Fiumefreddo Bruzio – Falconara Albanese – San Lucido, approveranno un corrispondente atto, nonché le convenzioni di identico contenuto e forma, e le convenzioni stesse siano sottoscritte dai Sindaci dei Comuni medesimi;
- 5) Di dare atto che alla stipula delle convenzioni provvede il Sindaco pro-tempore nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente in nome e per conto del Comune;

- 6) Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi delle leggi di riferimento e del presente atto;
- 7) Di demandare alle rispettive giunte comunali ed ai Responsabili di Servizio e/o settore ogni successivo adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione, secondo le competenze di ciascuno.

Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile .

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE " [REDACTED] "

L'anno duemilaquattordici, il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del..., resa immediatamente eseguibile;
- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

I summenzionati costituiti Sindaci, nella loro qualità, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, premettono:

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che la convenzione è stata individuata dai Consigli Comunali degli Enti, quale forma per la gestione associata delle funzioni previste dalle disposizioni di legge citate in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra i medesimi comuni sono state già stipulate le convenzioni per le prime tre funzioni fondamentali, con obbligo al 1° gennaio 2013;
- che l'art. 1, comma 530 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la lett. b) dell'art. 14, comma 31-ter del citato D.L. 78/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di **Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese e San Lucido**, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgt. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata il **Servizi in materia di statistica** secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

La gestione in convenzione della funzione è finalizzata a garantire:

- la direzione, la gestione ed il coordinamento dei servizi di statistica, dei Comuni convenzionati, ai sensi del D.L.vo 322/89;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della suddetta funzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- le funzioni di ufficio di statistica Sistan, assicurando gli adempimenti previsti dal Programma Statistico Nazionale e il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico regionale;
- a promuovere, realizzare e gestire un sistema informativo-statistico dei Comuni, integrato con le altre funzioni associate, finalizzato alla conoscenza del territorio, al supporto della programmazione, alla verifica dei risultati e al controllo di gestione; promuovere l'interconnessione di tale sistema con i Sistemi statistici regionale e nazionale;
- promuovere e coordinare la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei Comuni e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale e Regionale;
- promuovere la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei Comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e regionale;
- promuovere ed effettuare, in nome e per conto dei singoli Comuni, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate, previste nei programmi; per tali finalità, l'Ufficio di Statistica accede a tutte le banche dati gestionali dei Comuni associati;
- promuovere e realizzare lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge 681/96;
- promuovere l'adozione da parte dei Comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- predisporre strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e alla cura della pubblicazione dei risultati delle attività previste e di notiziari periodici di dati statistici;
- assicurare che il trattamento dei dati personali per fini statistici sia effettuato ai sensi del D.Lvo. 196/2003;
- coordinare la produzione statistica dei servizi demografici dei Comuni associati e, in conformità alle direttive regionali e nazionali, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- favorire l'informatizzazione delle anagrafi dei Comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- esprimere pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici.

Art. 4 - Comune capofila

Assume il ruolo di Comune Capofila, l'Ente a tal fine individuato dalla Consulta dei Sindaci di cui all'art. 6 che vi provvede nella prima seduta e comunque improrogabilmente entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Il Comune capofila, opera in luogo e per conto dell'Ente delegante, con le competenze e le funzioni previste dal D.L. 18.8.2000, n. 267, dalla legge dello stato in materia di contabilità e

finanza che riguardano l'ordinamento locale, nonché i regolamenti locali di contabilità e tributi.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà, in via principale, delle proprie strutture e dei propri uffici. La Consulta dei Sindaci potrà provvedere diversamente nell'ambito dei principi di economicità ed efficienza.

Art.5 - Responsabile-Referente

Presso il Comune individuato quale "Ente Capofila" dalla Consulta dei Sindaci, è istituito l'**Ufficio Associato dei Servizi in materia di statistica** preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività del medesimo, con un responsabile (Responsabile del Servizio del Comune di _____).

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- istruire i procedimenti di propria competenza per come individuati dalle vigenti norme in materia, salvo delega ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e ii. e assume i provvedimenti finali dei procedimenti;
- coordinare l'azione dei diversi soggetti che operano nell'ambito di detto servizio;
- partecipare alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;
- studiare le problematiche afferenti la materia statistica;
- supporta per quanto di competenza, i responsabili di settore/area/servizi in materia di aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività connesse ai servizi comunali;
- supporta, per quanto di competenza, i responsabili di settore/area/servizi circa le modalità operative di utilizzo e gestione delle risorse, dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;
- organizzare percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione di sua pertinenza;
- ogni altra attività afferente a materie pertinenti al servizio derivanti da disposizioni di legge e regolamento.

Art. 6 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei Sindaci dei Comuni Associati è l'organo di impulso e di gestione politica amministrativa, essa svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato, si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle sedute della consulta è redatto apposito verbale che viene numerato, datato e sottoscritto dai presenti. Gli atti adottati assumono la denominazione di "*Delibere della Consulta dei Sindaci*". Esse hanno valore vincolante per l'Ufficio associato e, se comportano nuova maggiore spesa rispetto a quella già impegnata, la loro adozione deve essere preceduta dal reperimento delle relative risorse. L'Ente rappresentato non risponde di spese non preventivamente impegnate. Di ogni verbale è assicurata la pubblicazione sul sito internet di ogni singolo Comune aderente e se istituito sul sito istituzionale proprio. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- individuare nell'ambito dei principi stabiliti dai consigli comunali, il Comune capofila.
- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;

- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio;
- approvare una relazione annuale sull'andamento della funzione associata da inserire nei rendiconti di gestione degli enti aderenti. La relazione evidenzierà i risultati conseguiti in base agli obiettivi programmati, i punti di criticità evidenziati, conterrà anche la proposta di correttivi, integrazioni ed innovazioni da apportare per rispondere alle esigenze della funzione associata. Nella relazione dovrà essere evidenziato altresì se sono stati ed in che misura raggiunti gli obiettivi di minori costi, della maggiore efficienza ed efficacia della gestione comune, rispetto a quella singola, ovvero indicandone i motivi impeditivi;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un vice - responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza;
- approva il regolamenti per lo svolgimento della funzione.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente ovvero lo richieda anche uno solo dei sindaci dei comuni associata.

Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i segretari comunali e funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 7 - Risorse finanziarie

I costi della gestione del servizio associato verranno definiti e ripartiti dalla Consulta dei Sindaci con provvedimenti vincolanti per i Comuni associati.

Le quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio del Comune Capofila.

I costi, ai sensi del 1° comma, devono trovare rispondenza nell'apposito intervento di parte spesa dei comuni aderenti e ne deve essere data comunicazione all'ufficio del Comune capofila entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui la data di approvazione del bilancio venga posticipata rispetto a quella naturale del 31 dicembre, l'ufficio del Comune capofila provvederà, su autorizzazione della consulta dei Sindaci, ad assicurare la copertura finanziaria degli atti di spesa, nei limiti dei dodicesimi.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità determinate dalla Consulta dei Sindaci.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo i regolamenti dei comuni associati. La consulta dei Sindaci si impegna a predisporre, entro sei mesi dalla stipula, schemi di regolamento nelle materie oggetto della presente convenzione, al fine di disciplinare in maniera uniforme le materie oggetto della funzione associata, fatte salve le specificità di ogni singolo Ente.

Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, ove necessario, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione della funzione associata, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 9 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio della funzione associata, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassettarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal _____, ha durata triennale e può essere consensualmente prorogata. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 11 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria della funzione salvo i limiti territoriali e demografici stabiliti dalle leggi statali e regionali.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. **Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 9.**

Art. 12 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. A tal fine è alla Conferenza dei Sindaci che è affidata la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 13.- Norma transitoria

Nella prima fase transitoria, determinata improrogabilmente in non oltre 4 (quattro) mesi dalla stipula della presente, in vista di ulteriori integrazioni delle attività in materia di servizi sociali, si mantiene in capo ai singoli comuni i servizi come tutt'ora esistenti.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE

“ [REDACTED] ”

L'anno duemilaquattordici, il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del..., resa immediatamente eseguibile;
- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

I summenzionati costituiti Sindaci, nella loro qualità, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, premettono:

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che la convenzione è stata individuata dai Consigli Comunali degli Enti, quale forma per la gestione associata delle funzioni previste dalle disposizioni di legge citate in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra i medesimi comuni sono state già stipulate le convenzioni per le prime tre funzioni fondamentali, con obbligo al 1° gennaio 2013;
- che l'art. 1, comma 530 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la lett. b) dell'art. 14, comma 31-ter del citato D.L. 78/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di **Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese e San Lucido**, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgt. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata il **SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**.

Il servizio ha per oggetto la gestione in forma associata di tutte le funzioni attribuite alla Polizia Municipale da leggi e regolamenti nell'ambito del territorio di competenza. In particolare le seguenti funzioni:

- a) di polizia amministrativa per l'attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono trasmessi alla Camera di Commercio competente;
- b) di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
- c) di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
- e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza;
- f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;
- g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione civile.
- h) controllo in materia urbanistico - edilizia e tutela dell'ambiente;
- i) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- j) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune.

I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, mediante l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, anche mediante coordinamento con le altre Forze di Polizia dello Stato; il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo di attività criminose; le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e

disagio sociale che suscitano senso di insicurezza, le iniziative volte a diffondere la cultura della legalità.

Art. 3 - Finalità e principi

La gestione in convenzione della funzione è finalizzata a garantire:

- la gestione unificata della funzione fondamentale di polizia locale nel rispetto delle prerogative e delle singole autonomie territoriali;
- proposte finalizzate a garantire l'economicità, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- il miglioramento e la distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio,
- la razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio;
- il perseguimento costante della semplificazione dei procedimenti, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- proposte in merito all'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di Polizia Municipale;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di Polizia Municipale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

ART. 4 AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Municipale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Municipale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Il personale di Polizia Municipale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da Leggi, da Regolamenti e da provvedimenti dell'autorità.

Nell'esercizio dei compiti affidategli, il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.

Art. 5 - Comune capofila

Assume il ruolo di Comune Capofila, l'Ente a tal fine individuato dalla Consulta dei Sindaci di cui all'art. 6 che vi provvede nella prima seduta e comunque improrogabilmente entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Il Comune capofila, opera in luogo e per conto dell'Ente delegante, con le competenze e le funzioni previste dal D.L. 18.8.2000, n. 267, dalle legge dello stato in materia di contabilità e finanza che riguardano l'ordinamento locale, nonché i regolamenti locali di contabilità e tributi.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà, in via principale, delle proprie strutture e dei propri uffici. La Consulta dei Sindaci potrà provvedere diversamente nell'ambito dei principi di economicità ed efficienza.

Art.6- Responsabile-Referente

Presso il Comune individuato quale "Ente Capofila" dalla Consulta dei Sindaci, è istituito l'**Ufficio Associato del DI POLIZIA MUNICIPALE** preposto all'organizzazione, al coordinamento delle attività del medesimo, con un Responsabile operativo chiamato ad operare sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi e delle direttive forniti dalla Consulta dei Sindaci.

La nomina del Responsabile operativo dell'Ufficio è effettuata con provvedimento del Sindaco del Comune capofila, di concerto con i Sindaci dei comuni associati, nell'ambito del personale già dipendente dai Comuni convenzionati appartenenti alla polizia municipale.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- coordina e dispone l'impiego tecnico-operativo del personale dei servizi di Polizia Municipale dei singoli comuni;
- istruisce i procedimenti di propria competenza per come individuati dalle vigenti norme in materia, salvo delega ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e ii. e propone l'adozione, al Responsabile del Servizio/Settore, del provvedimento finale;
- partecipa e si richiama, insieme al titolare della posizione organizzativa di riferimento, alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;
- studiare le problematiche afferenti le materie della polizia locale;
- supporta, per quanto di competenza, i responsabili di settore/area/servizi circa le modalità operative di utilizzo e gestione delle risorse, dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;
- ogni altra attività afferente a materie pertinenti al servizio derivanti da disposizioni di legge e regolamento.
- le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti.

Art. 7 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei Sindaci dei Comuni Associati è l'organo di impulso e di gestione politica amministrativa, essa svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato, si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle sedute della consulta è redatto apposito verbale che viene numerato, datato e sottoscritto dai presenti. Gli atti adottati assumono la denominazione di "*Delibere della Consulta dei Sindaci*". Esse hanno valore vincolante per l'Ufficio associato e, se comportano nuova maggiore spesa rispetto a quella già impegnata, la loro adozione deve essere preceduta dal reperimento delle relative risorse. L'Ente rappresentato non risponde di spese non preventivamente impegnate. Di ogni verbale è assicurata la pubblicazione sul sito internet di ogni singolo Comune aderente e se istituito sul sito istituzionale proprio. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- individuare nell'ambito dei principi stabiliti dai consigli comunali, il Comune capofila.
- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio;
- approvare una relazione annuale sull'andamento della funzione associata da inserire nei rendiconti di gestione degli enti aderenti. La relazione evidenzierà i risultati conseguiti in base agli obiettivi programmati, i punti di criticità evidenziati, conterrà anche la proposta di correttivi, integrazioni ed innovazioni da apportare per rispondere alle esigenze della funzione associata. Nella relazione dovrà essere evidenziato altresì se sono stati ed in che misura raggiunti gli obiettivi di minori costi, della maggiore efficienza ed efficacia della gestione comune, rispetto a quella singola, ovvero indicandone i motivi impeditivi;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un vice - responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza;
- approva il regolamenti per lo svolgimento della funzione.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente ovvero lo richieda anche uno solo dei sindaci dei comuni associata.

Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i segretari comunali e funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 8 - Risorse finanziarie

I costi della gestione del servizio associato verranno definiti e ripartiti dalla Consulta dei Sindaci con provvedimenti vincolanti per i Comuni associati.

Le quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio del Comune Capofila.

I costi, ai sensi del I° comma, devono trovare rispondenza nell'apposito intervento di parte spesa dei comuni aderenti e ne deve essere data comunicazione all'ufficio del Comune capofila entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui la data di approvazione del bilancio venga posticipata rispetto a quella naturale del 31 dicembre, l'ufficio del Comune capofila provvederà, su autorizzazione della consulta dei Sindaci, ad assicurare la copertura finanziaria degli atti di spesa, nei limiti dei dodicesimi.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità determinate dalla Consulta dei Sindaci.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo i regolamenti dei comuni associati. La consulta dei Sindaci si impegna a predisporre, entro sei mesi dalla stipula, schemi di regolamento nelle materie oggetto della presente convenzione, al fine di disciplinare in maniera uniforme le materie oggetto della funzione associata, fatte salve le specificità di ogni singolo Ente.

Art. 9 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, ove necessario, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione della funzione associata, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 10 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio della funzione associata, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassettarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato del servizio di Polizia Municipale è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal _____, ha durata triennale e può essere consensualmente prorogata. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 12 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria della funzione salvo i limiti territoriali e demografici stabiliti dalle leggi statali e regionali.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 10.

Art. 13 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. A tal fine è alla Conferenza dei Sindaci che è affidata la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 14.- Norma transitoria

Nella prima fase transitoria, determinata improrogabilmente in non oltre 4 (quattro) mesi dalla stipula della presente, in vista di ulteriori integrazioni delle attività in materia di servizi sociali, si mantiene in capo ai singoli comuni i servizi come tutt'ora esistenti.

Art. 15 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER I COMUNE DI..... IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE " [REDACTED] "

L'anno duemilaquattordici, il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del..., resa immediatamente eseguibile;
- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- **il Comune di** in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

I summenzionati costituiti Sindaci, nella loro qualità, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, premettono:

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che la convenzione è stata individuata dai Consigli Comunali degli Enti, quale forma per la gestione associata delle funzioni previste dalle disposizioni di legge citate in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra i medesimi comuni sono state già stipulate le convenzioni per le prime tre funzioni fondamentali, con obbligo al 1° gennaio 2013;
- che l'art. 1, comma 530 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la lett. b) dell'art. 14, comma 31-ter del citato D.L. 78/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di **Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese e San Lucido**, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgt. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDILIZIA SCOLASTICA DI** **COMPETENZA** secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

La gestione in convenzione della funzione è finalizzata a garantire i seguenti servizi:

- a) scuole dell'infanzia
- b) trasporti scolastici
- c) servizio mensa
- d) coordinamento pedagogico
- e) coordinamento politiche della scuola
- f) altri servizi in materia educativa non di competenza di altri soggetti istituzionali;
- g) edilizia scolastica di competenza comunale (scuola primaria e secondaria di primo grado)

Art. 4 - Comune capofila

Assume il ruolo di Comune Capofila, l'Ente a tal fine individuato dalla Consulta dei Sindaci di cui all'art. 6 che vi provvede nella prima seduta e comunque improrogabilmente entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Il Comune capofila, opera in luogo e per conto dell'Ente delegante, con le competenze e le funzioni previste dal D.L. 18.8.2000, n. 267, dalla legge dello stato in materia di servizi scolastici che riguardano l'ordinamento locale.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà, in via principale, delle proprie strutture e dei propri uffici. La Consulta dei Sindaci potrà provvedere diversamente nell'ambito dei principi di economicità ed efficienza.

Art.5 - Responsabile-Referente

Presso il Comune individuato quale "Ente Capofila" dalla Consulta dei Sindaci, è istituito l'Ufficio Associato per l'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività del medesimo, con un responsabile (Responsabile del Servizio del Comune di _____).

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- istruire i procedimenti di propria competenza per come individuati dalle vigenti norme in materia, salvo delega ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e ii. e assume i provvedimenti finali dei procedimenti;
- coordinare l'azione dei diversi soggetti che operano nell'ambito di detto servizio;
- partecipare alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;
- studiare le problematiche afferenti la materia scolastica;
- supporta per quanto di competenza, i responsabili di settore/area/servizi in materia di aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività connesse ai servizi comunali;
- supporta, per quanto di competenza, i responsabili di settore/area/servizi circa le modalità operative di utilizzo e gestione delle risorse, dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;

- organizzare percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione di su apertinenza;
- ogni altra attività afferente a materie pertinenti al servizio derivanti da disposizioni di legge e regolamento.

Art. 6 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei Sindaci dei Comuni Associati è l'organo di impulso e di gestione politica amministrativa, essa svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato, si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle sedute della consulta è redatto apposito verbale che viene numerato, datato e sottoscritto dai presenti. Gli atti adottati assumono la denominazione di "*Delibere della Consulta dei Sindaci*". Esse hanno valore vincolante per l'Ufficio associato e, se comportano nuova maggiore spesa rispetto a quella già impegnata, la loro adozione deve essere preceduta dal reperimento delle relative risorse. L'Ente rappresentato non risponde di spese non preventivamente impegnate. Di ogni verbale è assicurata la pubblicazione sul sito internet di ogni singolo Comune aderente e se istituito sul sito istituzionale proprio. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- individuare nell'ambito dei principi stabiliti dai consigli comunali, il Comune capofila.
- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio;
- approvare una relazione annuale sull'andamento della funzione associata da inserire nei rendiconti di gestione degli enti aderenti. La relazione evidenzierà i risultati conseguiti in base agli obbiettivi programmati, i punti di criticità evidenziati, conterrà anche la proposta di correttivi, integrazioni ed innovazioni da apportare per rispondere alle esigenze della funzione associata. Nella relazione dovrà essere evidenziato altresì se sono stati ed in che misura raggiunti gli obiettivi di minori costi, della maggiore efficienza ed efficacia della gestione comune, rispetto a quella singola, ovvero indicandone i motivi impeditivi;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un vice - responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza;
- approva il regolamenti per lo svolgimento della funzione.

Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria qualvolta lo stabilisca il Presidente ovvero lo richieda anche uno solo dei sindaci dei Comuni associata.

Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i segretari comunali e funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 7 - Risorse finanziarie

I costi della gestione del servizio associato verranno definiti e ripartiti dalla Consulta dei Sindaci con provvedimenti vincolanti per i Comuni associati.

Le quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio del Comune Capofila.

I costi, ai sensi del 1° comma, devono trovare rispondenza nell'apposito intervento di parte spesa dei comuni aderenti e ne deve essere data comunicazione all'ufficio del Comune capofila entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui la data di approvazione del bilancio venga posticipata rispetto a quella naturale del 31 dicembre, l'ufficio del Comune capofila provvederà, su autorizzazione della consulta dei Sindaci, ad assicurare la copertura finanziaria degli atti di spesa, nei limiti dei dodicesimi.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità determinate dalla Consulta dei Sindaci.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo i regolamenti dei comuni associati. La consulta dei Sindaci si impegna a predisporre, entro sei mesi dalla stipula, schemi di regolamento nelle materie oggetto della presente convenzione, al fine di disciplinare in maniera uniforme le materie oggetto della funzione associata, fatte salve le specificità di ogni singolo Ente.

Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, ove necessario, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione della funzione associata, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 9 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio della funzione associata, di cui i Comuni aderenti sono dotati al momento della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su autorizzazione dell'Ufficio Associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Se i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio Associato che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal _____, ha durata triennale e può essere consensualmente prorogata. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 11 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria della funzione salvo i limiti territoriali e demografici stabiliti dalle leggi statali e regionali. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 9.

Art. 12 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. A tal fine è alla Conferenza dei Sindaci che è affidata la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 13.- Norma transitoria

La prima fase transitoria, determinata improrogabilmente in non oltre 4 (quattro) mesi dalla stipula della presente, in vista di ulteriori integrazioni delle attività in materia di servizi sociali, si mantiene in capo ai singoli comuni i servizi come tutt'ora esistenti.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

La presente convenzione è approvata e sottoscritta.

IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____

IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____


IL COMUNE DI..... IL SINDACO _____

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì,

Il Responsabile Settore Finanziario


Rag. Luciano Porto


Parere di regolarità contabile nonché attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:

Si esprime parere favorevole

Lì,


Il Responsabile del Settore Finanziario

Rag. Luciano Porto


LA PRESENTE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA


IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Silvio Bastardi)



Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 01.07.2014 (Reg. Albo N° _____) per restarvi pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Fiumefreddo Bruzio, 01.07.2014

Il Responsabile

